COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 20 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno, alle ore 19:30, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
COLOMBO PAOLA	X	
CAROLI MATTIA		X
SPREAFICO FRANCO	X	
GAMBIRASIO SIMONE	X	
MILANI SAULO	X	
PIAZZI PAOLO		X

Componente	Presente	Assente
ROSA MICAELA		X
MANGIONE ANDREA	X	
PREVITALI PIER ANSELMO	X	
LOSA FABRIZIO	X	
MORREALE GIUSEPPE	X	

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il dott. EMANUELA SEGHIZZI, SEGRETARIO.
Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 12 del 23-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 7

Relaziona il Rag. Aliverti. Anche lo scorso anno è stato modificato il regolamento, quest'anno è necessario modificarlo di nuovo a seguito di una modifica legislativa.
E' stato eliminato il concetto di assimilazione e sono state individuate le categorie dei rifiuti urbani e speciali.
Sarà possibile lo smaltimento in proprio dei rifiuti non urbani con ricaduta sulla tassazione.
Sono stati modificati gli articoli che riguardano le modifiche normative, inoltre si è provveduto a stabilizzare la misura della riduzione dei pannolini ed è stato modificato il metodo di pagamento con l'introduzione di pago PA quale metodo alternativo di pagamento al F24.
Losa rileva che potrebbe esserci un problema di date rispetto alle richieste delle aziende per lo smaltimento in proprio. Il Rag Aliverti precisa che il termine del 30 giugno è valido per le aziende che dal prossimo anno si avvarranno del servizio in proprio.
Allo stato attuale tre aziende smaltiranno in proprio mentre una rimarrà con il comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- ❖ l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- ❖ l'imposta citata si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ❖ più precisamente, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ❖ l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2020, secondo cui il termine "*per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.* I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

Dato atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili.

In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 comma 24 del D.Lgs 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilativi agli urbani interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021*"

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

- cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale ;
- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184, comma 3;
- il potere comunale di assimilazione si intente abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;
- è stata introdotta e disciplinata la facoltà dell'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- è stata regolamentata ed è stato stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato libero;
- sono stati recepiti i nuovi criteri e le modalità per il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, nonché la nuova modalità di pagamento della TARI attraverso la nuova procedura PagoPa di cui al D.M. del 21 ottobre 2020;
- con l'obiettivo di favorire la riduzione dei rifiuti, in particolare di quelli non recuperabili, è stato incluso tra le agevolazioni per le utenze domestiche l'assegnazione del contributo "pannolini lavabili" introdotta nell'anno 2020.

Esaminata la proposta di modifiche, evidenziata nei quadri sinottici, che allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrande e sostanziali;

Considerato necessario, oltre che opportuno, modificare il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allo scopo di:

- adeguarsi alle modifiche legislative elencate in premessa;
- disciplinare le modalità di esercizio della facoltà in capo alle utenze non domestiche:

a) di avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti urbani;
b) di rientrare nel servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale.

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, dott. Roberto Candiani de Coi

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime dei 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il testo vigente del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, così come descritto nei quadri sinottici riportati nell'allegato che è parte integrante del presente atto deliberativo;
3. di approvare il nuovo allegato A) e gli allegati B) C) D) E) che saranno inseriti nel nuovo Regolamento TARI;
4. di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri sinottici riportati nell'allegato.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione del presente atto, su proposta del Sindaco – Presidente con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 20 del 30-06-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario.
EMANUELA SEGHIZZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il SEGRETARIO.
EMANUELA SEGHIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

****

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 25-06-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 del 23-06-2021

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 30-06-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 07-07-2021 al 22-07-2021 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 07-07-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

	Titolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 -	*Oggetto del Regolamento*
Art. 2 -	*Gestione e classificazione dei rifiuti*
Art. 3 -	*Conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche*
Art. 4 -	*Sostanze escluse dalla normativa rifiuti*
Art. 5 -	*Soggetto attivo*
	Titolo II – Presupposto e soggetti passivi
Art. 6 -	*Presupposto per l'applicazione del tributo*
Art. 7 -	*Soggetti passivi*
Art. 8 -	*Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti*
Art. 9 -	*Esclusione dall'obbligo di conferimento*
Art. 10 -	*Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*
Art. 11 -	*Superficie degli immobili*
	Titolo III - Tariffe
Art. 12 -	*Costo di gestione e piano finanziario*
Art. 13 -	*Determinazione della tariffa*
Art. 14 -	*Articolazione della tariffa*
Art. 15 -	*Periodi di applicazione del tributo*
Art. 16 -	*Tariffa per le utenze domestiche*
Art. 17 -	*Occupanti le utenze domestiche*
Art. 18 -	*Tariffa per le utenze non domestiche*
Art. 19 -	*Classificazione delle utenze non domestiche*
Art. 20 -	*Scuole statali*
Art. 21 -	*Tributo giornaliero*
Art. 22 -	*Tributo provinciale*
	Titolo IV - Riduzioni
Art. 23 -	*Riduzioni per le utenze domestiche*
Art. 24 -	*Riduzioni per il recupero*
Art. 25 -	*Riduzioni per inferiori livelli di prestazione servizio*
Art. 26 -	*Ulteriori riduzioni ed esenzioni*
Art. 27 -	*Cumulo di riduzioni*
	Titolo V – Dichiarazione e riscossione
Art. 28 -	*Obbligo di dichiarazione*
Art. 29 -	*Contenuto e presentazione della dichiarazione*
Art. 30 -	*Poteri del Comune*
Art. 31 -	*Accertamento*
Art. 32 -	*Sanzioni*
Art. 33 -	*Riscossione*
Art. 34 -	*Rateizzazione*

Art. 35 -	*Rimborsi*
Art. 36 -	*Somme di modesto ammontare*
Art. 37 -	*Contenzioso*
	Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 38 -	*Entrata in vigore, abrogazioni e clausole di adeguamento*
	Allegati
Allegato A	*Categorie per l'applicazione della tassa alle utenze domestiche e non domestiche*
Allegato B	*ALLEGATO L – QUATER* *Elenco dei rifiuti D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)*
Allegato C	*ALLEGATO L – QUINQUIES* *Elenco attività che producono rifiuti - D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)*
Allegato D	*Dichiarazione rinuncia al servizio pubblico di raccolta superfici produttive urbani avviati al recupero pubblico*
Allegato E	*Superfici produttivi di rifiuti urbani avviati al recupero – richiesta riduzione TARI*

ART. 2 **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI** 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.	**ART. 2** **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI** 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. 2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
ART. 3 **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI** 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 dicembre 1996 e i rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. 2. In attesa della determinazione da parto dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti: a. Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate tra il Comune ed il soggetto gestore del servizio; b. Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore del servizio; c. Devono risultare prodotti in misura e quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economici – finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale.	**ART. 3** **CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE** 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche elencate nell'allegato C) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. Per l'esercizio della facoltà al comma 1 del presente articolo, il legale rappresentante e/o titolare dell'attività deve presentare al Comune specifica dichiarazione entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata: – per le UND già soggetti passivi precedentemente o comunque tali al 31.05.2021 entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. – per le UND soggetti passivi dal 01.06.2021 entro il 30.11.2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. 3. Con la dichiarazione deve essere presentata la seguente documentazione: a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti, comprensiva dei codici EER, da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente; b) copia del contratto con l'operatore privato; c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti. 4. Per ottenere l'esonero della parte variabile della tariffa TARI le utenze di cui al comma 2 devono

	dimostrare obbligatoriamente di aver avviato al recupero i rifiuti urbani producendo al Comune di Monte Marenzo entro il 31 marzo di ciascun anno, a mezzo PEC, apposita dichiarazione attestante la totalità dei rifiuti avviati al recupero rispetto ai rifiuti prodotti nel corso dell'anno solare precedente con si seguenti allegati: a) copia dell'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; b) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione; c) copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento; d) copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate. 5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolte nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune, a mezzo PEC, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta programmazione. 6. Il Comune di concordo con l'affidatario del servizio pubblico di raccolta provvederanno al ripristino del servizio con decorrenza dal 1à gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio in riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. 7. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico. 8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere la quota fissa del tributo sui rifiuti (TARI) ed il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI. 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO** 1. Presupposto per l'applicazione del TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Si intendono per: a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) *aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione; d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 2. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.	**ART. 6** **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO** 1. Presupposto per l'applicazione del TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Si intendono per: a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) *aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione; d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 2. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
ART. 7 **SOGGETTI PASSIVI** 1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.	**ART. 7** **SOGGETTI PASSIVI** 1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.	1.bis Qualora per qualsiasi motivo, non si possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione, la tariffa sarà dovuta dall'intestatario della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 8 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI** 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;	**ART. 8** **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI** 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.	svolgono le funzioni religiose; f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
ART. 9 **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO** 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.	**ART. 9** **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO** 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
ART. 10 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO** 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 21, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all'allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia,	**ART. 10** **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO** 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 21, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all'allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano

di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Di contro sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	Percentuale di abbattimento
Alberghi con ristorante	30
Case di cura e riposo	30
Uffici, agenzie, studi professionali	30
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	30
Attività artigianali di produzione beni specifici	30
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	30
Bar, caffè, pasticceria	30
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30
Plurilicenze alimentari e/o miste	30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30

pazienti affetti da malattie infettive. Di contro sono assoggettati al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	Percentuale di abbattimento
Alberghi con ristorante	30
Case di cura e riposo	30
Uffici, agenzie, studi professionali	30
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	30
Attività artigianali di produzione beni specifici	30
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	30
Bar, caffè, pasticceria	30
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30
Plurilicenze alimentari e/o miste	30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	30

Per le attività non comprese fra quelle indicate nella tabella precedente, il Funzionario Responsabile del

Per le attività non comprese fra quelle indicate nella tabella precedente, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.	tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
ART. 11 **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI** 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. 2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 3. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a mt. 1,50. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.	**ART. 11** **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI** 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. 2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 3. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a mt. 1,50. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ART. 12 **COSTO DI GESTIONE** 1. Il tributo TARI sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36. 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. 3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. 4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo TARI, al netto del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.	**ART. 12** **COSTO DI GESTIONE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** 1. La TARI, ai sensi del comma 654 della Legge n. 147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
ART. 17 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE** 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte	**ART. 17** **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE** 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare

del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune di Monte Marenzo. 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.	anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune di Monte Marenzo. 3.bis Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 1/una unità. 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 8. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze o simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

ART. 21 **TRIBUTO GIORNALIERO** 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.	**ART. 21** **TRIBUTO GIORNALIERO** 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
ART. 22 **TRIBUTO PROVINCIALE** 1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.	**ART. 22** **TRIBUTO PROVINCIALE** 1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto

	dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020. Secondo quanto previsto dalla Risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate, dal 2021 l'Addizionale Provinciale (TEFA) deve essere indicata separatamente dalla tassa, con apposito codice tributo "TEFA". 4. I pagamenti della Tassa Rifiuti (TARI) e del tributo TEFA, dal 2021, possono essere effettuati con la nuova procedura del PagoPa. Lo ha previsto il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2020. Le modalità di effettuazione dei versamenti con PagoPa sono precisate nell'allegato "A" al predetto decreto ministeriale.
ART. 23 **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE** 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata della documentazione relativa all'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato su pertinenza della propria abitazione. Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la comunicazione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne specifica comunicazione all'ufficio comunale	**ART. 23** **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE** 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione attestante l'aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata della documentazione relativa all'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato su pertinenza della propria abitazione. Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la comunicazione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne specifica comunicazione all'ufficio comunale competente. Per le persone iscritte nell'elenco dei coltivatori diretti (di cui alla Legge n. 9 del 09.01.1963, n. 153

competente. Per le persone iscritte nell'elenco dei coltivatori diretti (di cui alla Legge n. 9 del 09.01.1963, n. 153 del 30.04.1969 e n. 233 del 02.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni) la concessione della riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, in caso di attivazione del compostaggio domestico non è subordinata all'utilizzo della compostiera, ma solo alla presentazione della modulistica prevista. 4. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo – comma 1 - cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	del 30.04.1969 e n. 233 del 02.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni) la concessione della riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, in caso di attivazione del compostaggio domestico non è subordinata all'utilizzo della compostiera, ma solo alla presentazione della modulistica prevista. 4. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti urbani ed ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo – comma 1 - cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 6. Per le utenze domestiche l'Amministrazione Comunale annualmente prevede un incentivo finanziario sulla spesa sostenuta fino ad un importo del 50% su una spesa massima di € 150,00 per ogni singola richiesta. I beneficiari sono le famiglie residenti nel Comune di Monte Marenzo nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti alla data di presentazione della richiesta). Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede il rimborso, anche parziale e nei limiti stabiliti, delle somme sostenute per l'acquisto di un kit di pannolini lavabili; alla richiesta deve essere allegata la documentazione fiscale, comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita unicamente da uno scontrino specifico (parlante) o una fattura intestata al richiedente. La liquidazione delle somme spettanti avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'utente. Non sarà possibile presentare più richieste di contributo per singolo figlio. Saranno ammissibili al contributo gli acquisti di pannolini ecologici effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno relativo al tributo sui rifiuti (TARI). Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'assegnazione del contributo faranno fede la data ed il numero di registrazione di protocollo comunale, fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio.
ART. 24 **RIDUZIONI PER IL RECUPERO** 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di	**ART. 24** **RIDUZIONI PER IL RECUPERO** 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 30%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai "coefficienti di produzione Kg/mq anno" (KD) nord Italia – medi indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (formulario rifiuti, attestazione soggetto che effettua l'attività di recupero), l'avvenuto effettivo recupero dei rifiuti nell'anno precedente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa e deve essere presentata entro fine febbraio di ciascun anno. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora di dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.	svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 3. La riduzione della quota variabile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 30%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai "coefficienti di produzione Kg/mq anno" (KD) nord Italia – medi indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero. 4. La richiesta di riduzione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve essere presentata annualmente dall'interesso, inviata a mezzo PEC entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di perdita del diritto alla riduzione, unitamente alla seguente documentazione: a) attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; b) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione; c) copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento; d) copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora di dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
ART. 25 **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO** 1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile: a. al 40% del tributo, se la distanza dal più vicino	**ART. 25** **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO** 1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile: a. al 40% del tributo, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona

punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è compresa tra 300 m e 1000 m; b. al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 m e fino a 1500 m; c. al 30% della tariffa per distanze superiori a 1500 m. La distanza di cui al presente articolo viene calcolata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica al più vicino punto di raccolta. 2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche. 3. Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.	perimetrata o di fatto servita è compresa tra 300 m e 1000 m; b. al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 m e fino a 1500 m; c. al 30% della tariffa per distanze superiori a 1500 m. La distanza di cui al presente articolo viene calcolata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica al più vicino punto di raccolta. 2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche. 3. Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 38 **ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO** 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.	**ART. 38** **ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO** 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

A Utenze domestiche

- A.1 Utenze domestiche con un componente
- A.2 Utenze domestiche con due componenti
- A.3 Utenze domestiche con tre componenti
- A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti

B Utenze domestiche

- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- B.2 Campeggi, distributori carburanti
- B.3 Stabilimenti balneari
- B.4 Esposizioni, autosaloni
- B.5 Alberghi con ristorante
- B.6 Alberghi senza ristorante
- B.7 Case di cura e riposo
- B.8 Uffici e agenzie
- B.9 Banche, istituti di credito e studi professionali
- B.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- B.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- B.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- B.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- B.14 Attività industriali con capannoni di produzione
- B.15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- B.17 Bar, caffè, pasticceria
- B.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- B.19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- B.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- B.21 Discoteche, night club

ALLEGATO B

ALLEGATO L – QUATER
Elenco dei rifiuti D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	*Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137**	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*
TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce*	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129**	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO C

ALLEGATO L – QUINQUIES
Elenco attività che producono rifiuti - D. Lgs 152/2006, all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2)

1. *Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
2. *Cinematografi e teatri.*
3. *Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
4. *Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
5. *Stabilimenti balneari.*
6. *Esposizioni, autosaloni.*
7. *Alberghi con ristorante.*
8. *Alberghi senza ristorante.*
9. *Case di cura e riposo.*
10. *Ospedali.*
11. *Uffici, agenzie, studi professionali.*
12. *Banche ed istituti di credito.*
13. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
14. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
15. *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
16. *Banchi di mercato beni durevoli.*
17. *Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
18. *Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
19. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
20. *Attività artigianali di produzione beni specifici.*
21. *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
22. *Mense, birrerie, hamburgerie.*
23. *Bar, caffè, pasticceria.*
24. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
25. *Plurilicenze alimentari e/o miste.*
26. *Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
27. *Ipermercati di generi misti.*
28. *Banchi di mercato generi alimentari.*
29. *Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

Sito internet www.comune.monte-marenzo.lc.it **Pec** comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TRIBUTI

T A R I

DICHIARAZIONE RINUNCIA AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO (D.Lgs 116/2020 – Art. 3 del Regolamento TARI)

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE _____

C.F. / P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEDE LEGALE VIA _____ N_____ CITTA'

_____ PROVINCIA _____ TEL. _____

E.MAIL :_____PEC _____

RAPPRESENTANTE LEGALE COGNOME E NOME _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |

NATO A _____IL _____ SESSO M ☐ F ☐

IDENTIFICATO CON CARTA D'IDENTITA' *Numero* _____ *Rilasciata*

da _____ *il* _____ *data di scadenza*_____

RESIDENZA VIA _____ N _____ CELL _____

CITTA' _____ PROVINCIA _____

E.MAIL :_____ PEC _____

SETTORE DI ATTIVITA':	**Codice ATECO**_____ **(attività prevalente)**
INDUSTRIALE ☐ ARTIGIANALE ☐ COMMERCIALE ☐ DI SERVIZI ☐ DI STAGIONALE ** ☐ ALTRA (precisare quale) _____	**Codice ATECO**_____ **(attività secondaria)** **Codice ATECO**_____ **(attività secondaria)**

Ai sensi degli art. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R: 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di dichiarazione infedele o incompleta, nonché della decadenza degli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione

D I C H I A R A

In relazione ai seguenti immobili ubicati nel Comune di Monte Marenzo (Lc)

1. via _____ n _____

Identificativi catastali

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria	classe	Superficie catastale	rendita catastale

Destinazione d'uso	
Superficie (mq)	
Categoria rifiuti (U – S)	
Tipologia di rifiuto (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Codice EER (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Operatore autorizzato al ritiro	

2. via _____ n _____

Identificativi catastali

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria	classe	Superficie catastale	rendita catastale

Destinazione d'uso	
Superficie (mq)	
Categoria rifiuti (U – S)	
Tipologia di rifiuto (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Codice EER (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Operatore autorizzato al ritiro	

3. via _____ n _____

Identificativi catastali

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria	classe	Superficie catastale	rendita catastale

Destinazione d'uso	
Superficie (mq)	
Categoria rifiuti (U – S)	
Tipologia di rifiuto (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Codice EER (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Operatore autorizzato al ritiro	

1. Di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di TUTTI i rifiuti urbani prodotti dalla propria azienda per il prossimo quinquennio;
2. di impegnarsi a non conferire al servizio pubblico di raccolta alcuna tipologia di rifiuto;
3. di impegnarsi a fornire all'ente a mezzo PEC entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno quanto previsto dall'art 3 comma 4 del Regolamento TARI vigente e più precisamente:
   a) copia dell'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
   b) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
   c) copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
   d) copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate).

P R E N D E A T T O C H E

1. L'esenzione dal pagamento della quota variabile potrà essere concessa soltanto a seguito dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Tributi e sarà valida per il quinquennio successivo all'anno in cui si riferisce la presente denuncia (non sarà valida per gli anni successivi);
2. tale esclusione opera, di regola, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
3. la quota fissa del tributo è sempre dovuta;
4. è sempre possibile richiedere, tramite PEC indirizzata all'ente, la riattivazione del servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta programmazione (il Comune provvederà al ripristino del servizio con decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza provvedendo ad attribuire il pagamento della quota variabile precedentemente esclusa);
5. nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Luogo e data FIRMA

_____ _____

Allegati:

- documento d'identità (non è necessario allegare il documento d'identità qualora la sottoscrizione avvenga con firma digitale ed invio a mezzo PEC);
- planimetria dettagliata dei locali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo dichiara di essere informato che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell'istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici in base a norme di legge o di regolamento; in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del predetto Regolamento.

Monte Marenzo,_____

_____

(Per presa visione – IL DICHIARANTE)

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

Sito internet www.comune.monte-marenzo.lc.it **Pec** comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TRIBUTI

T A R I

SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO
RICHIESTA RIDUZIONE
(D.Lgs 116/2020 – Art. 24 del Regolamento TARI)

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE _____

C.F. / P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEDE LEGALE VIA _____ N_____ CITTA'

_____ PROVINCIA _____ TEL. _____

E.MAIL :_____PEC _____

RAPPRESENTANTE LEGALE COGNOME E NOME _____

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | |

NATO A _____IL _____ SESSO M ☐ F ☐

IDENTIFICATO CON CARTA D'IDENTITA' *Numero* _____ *Rilasciata*

da _____ *il* _____ *data di scadenza*_____

RESIDENZA VIA _____ N _____ CELL _____

CITTA' _____ PROVINCIA _____

E.MAIL :_____ PEC _____

SETTORE DI ATTIVITA':	**Codice ATECO**_____ **(attività prevalente)**
INDUSTRIALE ☐ ARTIGIANALE ☐ COMMERCIALE ☐ DI SERVIZI ☐ DI STAGIONALE ** ☐ ALTRA (precisare quale) _____	**Codice ATECO**_____ **(attività secondaria)** **Codice ATECO**_____ **(attività secondaria)**

Ai sensi degli art. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R: 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di dichiarazione infedele o incompleta, nonché della decadenza degli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione

D I C H I A R A

che in relazione ai seguenti immobili si è provveduto al recupero/riciclo dei rifiuti specificati;

1. via _____ n _____

Identificativi catastali

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria	classe	Superficie catastale	rendita catastale

Destinazione d'uso	
Superficie (mq)	
Categoria rifiuti (U – S)	
Tipologia di rifiuto (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Codice EER (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Operatore autorizzato al ritiro	

2. via _____ n _____

Identificativi catastali

sezione	foglio	particella	subalterno	categoria	classe	Superficie catastale	rendita catastale

Destinazione d'uso	
Superficie (mq)	
Categoria rifiuti (U – S)	
Tipologia di rifiuto (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Codice EER (allegato L – quater Art. 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 D.Lgs 152/2006)	
Operatore autorizzato al ritiro	

PRENDE ATTO CHE

1. La richiesta di riduzione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve essere presentata annualmente dall'interesso, inviata a mezzo PEC entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di perdita del diritto alla riduzione, unitamente alla seguente documentazione:
   - attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
   - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
   - copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
   - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate.
2. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora di dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. La riduzione della quota variabile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all'attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 30%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai "coefficienti di produzione Kg/mq anno" (KD) nord Italia – medi indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero.

Luogo e data FIRMA

_____ _____

Allegati:

- documento d'identità (non è necessario allegare il documento d'identità qualora la sottoscrizione avvenga con firma digitale ed invio a mezzo PEC);

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 integrato con le modifiche del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo dichiara di essere informato che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell'istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici in base a norme di legge o di regolamento; in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del predetto Regolamento.

Monte Marenzo,_____

_____
(Per presa visione – IL DICHIARANTE)

COMUNE DI MONTE MARENZO
Prot 00004131 del 28-06-2021
ARRIVO
Tit 4 Cat 3 Fas =

COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Revisore unico

Verbale n. 10 del 25 giugno 2021

Oggetto: Parere modifica regolamento TARI.

Il Sottoscritto, Roberto Candiani De Coi, Revisore dei Conti,

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b, n. 7), che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori .....";

Esaminata la proposta di modifiche, evidenziata altresì nei quadri sinottici allegati e che ne costituiscono parte integrande e sostanziale;

Esaminata la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal servizio tributi/entrate del Comune di Monte Marenzo;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 4131/2021 del 28-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Considerato il D.L. 41/2021 che prevede lo spostamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

Dato Atto che il Regolamento proposto, laddove venga approvato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, si applica con decorrenza 1 gennaio 2021;

Tutto ciò osservato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (Tari), e conseguentemente all'adozione del nuovo regolamento ed ai nuovi allegati A) – B) – C) – D) ed E).

Si invita l'Ente ad effettuare, nei termini di legge, l'inserimento della deliberazione adottata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

Il Revisore dei Conti

AOO COMUNE DI MONTE MARENZO
Protocollo Arrivo N. 4131/2021 del 28-06-2021
Doc. Principale - Copia Documento